

# Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie

## Rapporto esplicativo del disegno di legge

### 1 Introduzione

Il presente rapporto illustra i contenuti del disegno di legge frutto dei lavori di aggiornamento della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1997 e della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973. Il nuovo disegno di legge unisce la Legge giovani e la Legge colonie in un'unica base legale al fine di rafforzarne i contenuti ed estenderne il campo d'applicazione a fronte dei cambiamenti sociali con i quali siamo confrontati.

L'aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie, previsto all'obiettivo n. 28 del Programma di legislatura 2019-2023 del Consiglio di Stato 2019-2023, è il risultato della "Valutazione del Progetto di aggiornamento delle politiche giovanili 2017-2020" della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale (SUFFP), della "Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani", delle analisi svolte nell'ambito del "Programma cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione di bambini e giovani 2021-2024", dei lavori della Commissione per la gioventù, della Commissione per le colonie di vacanza e del sottogruppo "basi legali" della Piattaforma dei professionisti attivi nel settore delle politiche giovanili. Il disegno di legge tiene inoltre conto delle proposte e dei pareri del Consiglio cantonale dei giovani, dei giovani seguiti nell'ambito del progetto Mentoring di Pro Juventute e dei giovani che hanno partecipato all'evento "#facciamo legge" del 1° ottobre 2022. La preziosa collaborazione dei principali attori interessati e dei giovani coinvolti ha permesso di effettuare specifici approfondimenti e di affinare il nuovo disegno di legge oggetto della consultazione.

Il presente rapporto esplicativo ha quale scopo di evidenziare le principali novità del disegno di legge affinché i Comuni, i partiti politici rappresentati in Gran Consiglio, le organizzazioni, le associazioni, gli enti interessati e i Dipartimenti possano esprimere il proprio parere.

### 2 Procedura di consultazione

L'obiettivo della consultazione è di verificare il grado di adesione dei principali destinatari e partner, nonché di apportare eventuali correttivi al disegno di legge e elaborare il Messaggio che il Consiglio di Stato sottoporrà al Gran Consiglio.

I singoli pareri raccolti saranno pubblicati e allegati al Messaggio governativo.

Di seguito alcune indicazioni generali sul questionario di consultazione:

- il questionario si basa sul documento "Disegno di legge" e il presente "Rapporto esplicativo" disponibili su [www.ti.ch/consultazioni-cantionali](http://www.ti.ch/consultazioni-cantionali);
- la consultazione si svolge tramite questionario elettronico ([link](#)). Il questionario elettronico deve essere compilato in un'unica sessione. Per questo motivo vi consigliamo di scaricare il documento "Questionario di consultazione" pubblicato su [www.ti.ch/consultazioni-cantionali](http://www.ti.ch/consultazioni-cantionali) e di elaborare le risposte prima di procedere alla compilazione elettronica (tempo stimato 20 minuti);
- la consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023;
- per ulteriori informazioni siete pregati di scrivere a [ufficiodeigiovani@ti.ch](mailto:ufficiodeigiovani@ti.ch).

### **3 Obiettivi del progetto di aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie**

Il progetto di aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie è orientato allo sviluppo di politiche a favore dell'infanzia e della gioventù, in particolare negli ambiti della promozione, della partecipazione e del sostegno.

- **Promozione:** sostenere e coordinare le attività concepite dai giovani sia individualmente sia all'interno di gruppi e associazioni giovanili in uno spirito di autodeterminazione e le attività degli enti destinate a bambini e giovani.
- **Partecipazione:** garantire ai giovani il diritto, i mezzi, gli spazi e il supporto per influenzare le decisioni che li riguardano e impegnarsi in azioni e attività che contribuiscano a promuovere la responsabilità di bambini e giovani nella vita sociale, culturale, economica, ambientale e politica.
- **Sostegno:** promuovere le pari opportunità e l'inclusione attraverso attività d'informazione, sensibilizzazione e prevenzione, di educazione informale nei contesti di vita dei giovani, la formazione e il perfezionamento del personale e la ricerca nell'ambito delle attività per l'infanzia e la gioventù.

### **4 Contenuti del disegno di legge**

Il disegno di legge oggetto della consultazione disciplina le attività giovanili al fine di promuovere i diritti dei bambini e dei giovani, sviluppare la loro autonomia, favorire la loro partecipazione alla vita sociale, incoraggiare lo sviluppo della qualità delle offerte e favorire la collaborazione tra enti attivi nel settore.

#### **4.1 Scopo del disegno di legge (art. 1)**

Il disegno di legge – che si ispira ai contenuti più innovativi di altre basi legali cantonali e ai colloqui svolti – conferirebbe al Cantone la competenza di emanare disposizioni finalizzate a promuovere, a sostenere e a coordinare attività, progetti e strutture destinati a bambini e giovani (di seguito giovani) allo scopo di riconoscere la specificità delle loro esigenze e la loro capacità d'azione; sviluppare la loro autonomia favorendo l'acquisizione di competenze e l'assunzione di responsabilità; incoraggiare la loro partecipazione alla vita sociale, culturale, ambientale, economica e politica. Il disegno di legge consentirebbe di incoraggiare la formazione il perfezionamento del personale e dei volontari, la ricerca per l'approfondimento di fenomeni legati alla condizione giovanile e la collaborazione degli enti attivi nel settore attività giovanili.

#### **4.2 Campo di applicazione (art. 2)**

Per analogia con le basi legali federali, i beneficiari del disegno di legge potrebbero essere singoli giovani, gruppi di giovani (di seguito gruppi) e associazioni giovanili (di seguito associazioni) di età compresa tra 4 e 25 anni residenti nel Cantone. Rispetto alle basi legali attualmente in vigore, il disegno di legge prevede la partecipazione dei bambini già dai 4 anni (anziché 12 come allo stato attuale), rispettivamente, la riduzione da 30 a 25 anni, in modo da estendere, da un lato, il campo anche ai bambini e, dall'altro, di focalizzarlo sui giovani.

Per colonie di vacanza, ritenuta la tradizione inclusiva che caratterizza le attività, il disegno di legge consentirebbe di riconoscere altresì la partecipazione di persone maggiorenni con disabilità, in quanto bisognose di particolare cura. Per analogia, ritenuta la possibilità di riconoscere i centri estivi diurni prevista dal nuovo disegno di legge (art. 4 lett. h), potrebbe essere considerata anche la partecipazione alle attività degli adulti bisognosi di particolare cura.

Oltre ai progetti di singoli giovani, gruppi e associazioni giovanili, il disegno di legge prevede la possibilità di riconoscere anche attività giovanili (art. 4 lett. a-i) promosse da enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito enti), in quanto le attuali basi legali riservano questa facoltà unicamente ai giovani da 12 a 30 anni. Le attività proposte dovranno rispecchiare i principi del disegno di legge (art. 3) e assicurare la partecipazione dei bambini e dei giovani nell'ideazione e nella realizzazione delle stesse.

### **4.3 Principi (art. 3)**

I principi previsti nel disegno di legge intendono definire la visione che orienterà gli obiettivi delle attività giovanili che potrebbero essere riconosciute dal Cantone.

L'interesse superiore del bambino e del giovane (*"best interest of the child"* stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) garantisce che in tutte le decisioni che riguardano bambini e giovani, gli stessi abbiano il diritto di essere sentiti e che i loro pareri debbano essere adeguatamente considerati in quanto soggetti di diritto a parte intera.

Su proposta dei giovani che hanno partecipato alla redazione del disegno di legge, sebbene siano concetti inusuali in ambito giuridico, sono stati inclusi nel disegno di legge i principi di "bellezza" e di "felicità" riferiti all'ambiente in cui vivono (art. 3 cpv. 3). I suddetti principi, proposti con convinzione dai giovani stessi, sono ritenuti pertinenti affinché il contesto di vita e le strutture siano confacenti alle esigenze dei giovani. L'inserimento dei principi di "bellezza" e di "felicità", analogamente inclusi nel preambolo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, testimonierebbe concretamente la considerazione che il Cantone nutre nei confronti dei pareri espressi dai giovani.

### **4.4 Definizioni (art. 4)**

Come previsto dall'attuale Legge giovani, il Cantone può sostenere le iniziative ideate e realizzate da singoli giovani, gruppi e associazioni giovanili.

Oltre ai centri di attività giovanili (art. 4 lett. b) e alle colonie di vacanza (art. 4 lett. g), il disegno di legge consentirebbe di riconoscere e sostenere le attività di prossimità (art. 4 lett. c) che si svolgono nei contesti di vita dei giovani, i progetti di educazione tra pari (art. 4 lett. d), le attività con mentori (art. 4 lett. e) e i centri estivi diurni (art. 4 lett. h). Le nuove attività ed i nuovi progetti inclusi nel disegno di legge rispondono ai bisogni emergenti delle nuove generazioni e, la comprovata efficacia delle iniziative in corso, evidenzia la necessità di disporre di un'adeguata base legale ai fini del loro riconoscimento. Per le colonie di vacanza, il disegno di legge consentirebbe di estendere il riconoscimento delle attività che si svolgono durante tutte le vacanze scolastiche e non solo quelle che si svolgono durante le vacanze estive al fine di dare continuità alle attività educative che gli enti svolgono nel corso di tutto l'anno (art. 4 lett. g).

Al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale, il disegno di legge consentirebbe di sostenere le iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano. I progetti partecipativi (art. 4 lett. f) consentirebbero di sostenere le iniziative dei Comuni che coinvolgono i giovani e le iniziative informali che riconoscono ai giovani il diritto di essere sentiti affinché le loro proposte possano essere considerate. Favorire la partecipazione dei giovani significa riconoscerli come parte integrante delle comunità e contribuire ad avvicinarli alla vita politica.

Per dare risposte concrete alle sfide con cui sono confrontati i giovani nella loro vita quotidiana, il disegno di legge consentirebbe di sostenere progetti generali d'informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione, di ricerca, come pure i programmi comunali o regionali (ritenuto che i Comuni possono influenzare le condizioni che determinano la qualità di vita) finalizzati a promuovere il benessere dei giovani e a sviluppare la qualità delle attività giovanili, volti a fondare e sviluppare le politiche giovanili (art. 4 lett. i) e favorire l'innovazione.

### **4.5 Riconoscimento e finanziamento (artt. 5-9)**

Per garantire la qualità delle offerte, il disegno prevede che i gruppi, le associazioni e gli enti responsabili dei centri di attività giovanili, delle attività di prossimità, delle attività con mentori, delle colonie di vacanza e dei centri estivi diurni possano essere riconosciuti (art. 5) unicamente sulla base di un comprovato progetto pedagogico che descriva gli obiettivi, le attività e le modalità di valutazione delle iniziative che intendono promuovere.

Il nuovo disegno di legge consentirebbe di estendere ai Comuni la facoltà di concedere gratuitamente o a prezzo modico a singoli giovani, gruppi, associazioni ed enti l'uso del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre loro proprietà, nonché la messa a disposizione di

documentazione, di materiale, di mezzi e di infrastrutture (art. 7). Sinora, nell'attuale Legge giovani, tale facoltà è riservata unicamente alle strutture di proprietà del Cantone.

Per analogia rispetto a quanto previsto da altre leggi settoriali (p. es. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane), il disegno di legge consentirebbe di aumentare l'aliquota massima di finanziamento per la costruzione di centri di attività giovani e di case di colonia di vacanza dall'attuale 50% fino ad un massimo del 70% (art. 8). La stessa sarà commisurata alla potenzialità finanziaria dell'istante e alle possibilità di autofinanziamento. Nel medesimo spirito delle attuali basi legali, potrebbero essere sostenuti l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento (art. 8).

Il disegno di legge prevede la possibilità di aumentare i contributi per le spese d'esercizio riconosciute dal 50% fino ad un massimo del 60% per i centri di attività giovanili e le attività di prossimità, rispettivamente dal 75% (come attualmente previsto, p. es. nell'ambito della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni) fino ad un massimo dell'80% per i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali (art 9 cpv. 1).

Per le colonie di vacanza, il disegno di legge consentirebbe di aumentare l'aliquota massima di finanziamento delle spese d'esercizio dal 30% fino ad un massimo del 50%. Rispettivamente per le colonie di vacanza per ospiti bisognosi di particolare cura, l'aliquota massima potrebbe aumentare dal 60% fino ad un massimo del 75% (art. 9 cpv. 2). Per i centri estivi diurni potrebbe essere riconosciuto, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 30% delle spese riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 50% per i centri estivi diurni per ospiti bisognosi di particolare cura. Come attualmente previsto, il disegno di legge consentirà di ridurre proporzionalmente il contributo alle giornate di presenza e al numero di ospiti effettivi (art. 9 cpv. 2, per le colonie di vacanza; art. 9 cpv. 3 per i centri estivi diurni).

Va innanzi tutto ricordato che la nuova base legale non introduce un obbligo di finanziamento ma conferma, come oggi, il suo carattere potestativo. Le percentuali di finanziamento delle attività previste dalla nuova legge e il riconoscimento delle iniziative saranno pertanto subordinate alla disponibilità finanziaria settoriale messa a disposizione ogni anno nell'ambito dei preventivi.

#### **4.6 Organizzazione (artt. 10-16)**

Oltre alla funzione propositiva attualmente riconosciuta al Consiglio Cantonale dei giovani, per rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita politica e garantire che le loro opinioni siano adeguatamente considerate, il disegno di legge prevede di riconoscere al Consiglio cantonale dei giovani anche una funzione consultiva (art. 11). Tale dispositivo consente ai giovani di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni che li riguardano e al Consiglio di Stato di considerare il parere dei giovani sulle modifiche legislative in discussione.

Il disegno di legge prevede di unire le due Commissioni (Commissione per la gioventù e Commissione per le colonie di vacanza) in un unico organismo (art. 13). Il nome della nuova Commissione sarà determinato sulla base degli esiti della consultazione riguardante il titolo della legge.

Al fine di riconoscere ai gruppi, alle associazioni e agli enti la facoltà di proporre strategie, obiettivi, progetti innovativi e azioni comuni al Dipartimento competente, il disegno di legge consentirebbe di riconoscere e di finanziare l'organizzazione della Piattaforma delle politiche giovanili (art. 15). Tramite la Piattaforma sarebbe possibile promuovere la reciproca conoscenza, lo scambio d'informazioni, lo sviluppo di competenze e della collaborazione nel settore dell'infanzia e della gioventù al fine di sviluppare la qualità delle offerte.

#### **4.7 Disposizioni comuni (artt. 17-21)**

Le disposizioni comuni del disegno di legge sono analoghe alle disposizioni di altre leggi settoriali (p. es. Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni).